

COMUNE DI GONARS ----- PROVINCIA DI UDINE

REP.N.1600/2016

REPUBBLICA ITALIANA

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA "T. MARZUTTINI". CUP
D74H15000440005.**

L'anno duemilasedici il giorno 31 del mese di marzo nella residenza comunale del Comune di Gonars, con sede legale in Piazza Municipio n 1, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa Spanò Angela, Segretario Comunale del Comune di Gonars, autorizzato per legge a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) - Roberta Brunello Zanitti, nata a Trieste il 24-09-1964, che dichiara di intervenire in questo atto in nome e per conto del Comune di Gonars, con sede legale in Piazza Municipio n. 1 codice fiscale 81000970301, giusto decreto sindacale n. 216 del 05/02/2016, interviene in rappresentanza del Comune di Gonars, nella sua qualità di sostituto del Responsabile del Servizio Tecnico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante";

b) - Buiatti Michele, nato a Udine il 24-3-1981, in qualità di legale rappresentante dell'impresa "Ermetic Serramenti s.r.l.", con sede legale in Via Milano, 7 - 33040 Salt di Povoletto - C.F. e P.IVA 00606070308 che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, e dichiara altresì di non trovarsi, unitamente alla Società che rappresenta, in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore".

Io, segretario comunale rogante, sono personalmente certo delle identità e piena capacità delle sopra costituite parti che dichiarano, me consenziente, di rinunciare all'assistenza dei testimoni.

-----PREMESSO-----

- che con deliberazione giunta n. 74 del 21-8-2015 si approvava l'elaborato progettuale esecutivo delle opere in oggetto, redatto dallo Studio Tecnico Associato GERUSSI M.& CRAIGHERO A. SAS di Reana del Rojale, per un importo complessivo di € 400.000,00;

- che i lavori sono finanziati con i fondi di cui al programma "Nuovi Progetti di intervento" ai sensi del DL n. 133 del 12/9/2014 cosiddetto "Sblocca Italia" art. 3 commi 2 e 3 – convenzione MIT - ANCI;

- che i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria, con verbale di gara del 15.1.2016 al sunnominato Appaltatore, per il prezzo di euro 212.735,05 più I.V.A. a seguito di ribasso del 26,473% sull'importo a base d'asta di € 276.750,00;

- che nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

- atteso che i suddetti controlli davano riscontro positivo i lavori sono stati aggiudicati definitivamente al sunnominato Appaltatore, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 70/2016;

l'Amministrazione Comunale, ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore;

- il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria e il Responsabile del procedimento in data odierna hanno sottoscritto il verbale previsto dall'art. 106 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, nel quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

- che l'appaltatore ha presentato il certificato di iscrizione della C.C.I.A.A. di Udine n° prot. CEW/1840/2015/CUD0156 del 16-7-2015;

----- TUTTO CIÒ PREMESSO -----

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

La stazione appaltante, conferisce all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in euro 212.735,05 oltre l'I.V.A. Tale somma però viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate al progetto originale. L'appalto viene concesso sotto l'osservanza piena assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte dell'elaborato progettuale, approvato con deliberazione giuntale n. 74 del 21-8-2015 esecutiva: 1) capitolato d'oneri; 2) elenco prezzi unitari; 3) quadro economico dei lavori. I suddetti documenti, che sono depositati agli atti della stazione appaltante, unitamente alla citata deliberazione di approvazione n. 74 del 21-8-2015 e già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non formalmente allegati. L'Impresa aggiudicataria sottoscrivendo i predetti documenti li giudica adeguati alla conformazione delle opere e alla loro esecuzione anche a fronte degli eseguiti sopralluoghi.

L'appaltatore si obbliga a rispettare le prescrizioni previste dai seguenti articoli del capitolato d'oneri e dall'offerta pervenuta in sede di gara di appalto: a) termini di esecuzione lavori art. 4.3; b) penale per il

ritardo art. 4.8; c) programma esecutivo dei lavori art. 4.15; d) sospensioni dei lavori art. 4.5; e) oneri e responsabilità dell'appaltatore art. 12.1; f) osservanza piani di sicurezza art. 9.1 e seguenti; g) pagamenti in acconto art. 5.11; h) definizione delle controversie art. 2.6. Le Parti si impegnano a rispettare inoltre le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale approvato con il Decreto del Presidente della Regione n° 166 del 5-6-2003.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L.136/2010 il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L'Amministrazione comunale verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine, della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Eventuali controversie fra la stazione appaltante e l'appaltatore saranno devolute alla decisione dell'autorità giudiziaria competente.

L'appaltatore a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto ha costituito cauzione definitiva di euro 35.043,84 a mezzo di polizza n. 26/10807/042 emessa il 17-2-2016 dal Credito Cooperativo Friuli S.C. filiale di Povoletto.

Ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a

semplice richiesta del Comune.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione nel termine che gli sarà indicato dalla stazione appaltante, qualora la stazione appaltante abbia dovuto durante l'esecuzione del contratto valersi in tutto o in parte.

L'appaltatore s'impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 129 del Codice e dell'art. 7.3 del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L'appaltatore dichiara, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali ed affini. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, sanitaria, previdenziale, assistenziale, assicurativa, previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 55/90. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. n.163/06 l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.

Le Parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge n. 68/1999.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede comunale.

Sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Regione n° 166 del 5-6-2003, e dell'art. 12.1 del Capitolato d'onori, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente documento e con il Capitolato speciale d'appalto il contratto è soggetto alla osservanza oltre che di tutte le normative vigenti, anche delle norme tecniche e Regolamenti nazionali e/o locali in vigore al momento dell'appalto e nella fase di esecuzione dei lavori.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n° 131/86. La stazione appaltante ai sensi della L. 196/2003 informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e degli obblighi previsti dalle leggi.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

I contraenti dichiarano di non avere relazioni di parentele o affinità fino al secondo grado. La Stazione appaltante dichiara di avere consegnato copia del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Gonars, approvato con deliberazione giunta n. 4 del 7.1.2014, e avverte che in caso di violazione delle norme ivi contenute si procederà alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore dichiara di aver ricevuto il patto di integrità e di averlo firmato per accettazione e di impegnarsi a rispettare le norme vi contenute ed è consapevole che il mancato rispetto dà luogo alla risoluzione del contratto.

Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente contratto del quale ho dato lettura ai componenti i quali lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà.

Le Parti lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono in mia presenza, unitamente ai documenti citati ma materialmente non allegati anche se formano parte integrante del presente contratto, rinunciando previo consenso alla lettura avendone le parti già presa cognizione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52-bis della legge n. 89/1913 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n.82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me segretario rogante verificata ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013”.